

STATUTO DELLA COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA ITALIANA

1. DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

1.1. È costituita una Associazione denominata “Comunità di Vita Cristiana Italiana (CVX in Italia)” ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente statuto.

1.2. L'Associazione ha sede in Roma, Via del Caravita 8/A.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione agli enti preposti e di competenza.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. FINALITÀ

2.1. L'Associazione è costituita da cristiani, uomini e donne, adulti e giovani, che vogliono seguire più da vicino Gesù Cristo, lavorando con Lui alla costruzione del Regno, e hanno riconosciuto come propria specifica vocazione all'interno della Chiesa la Comunità di Vita Cristiana, alla quale aderiscono accettandone i Principi Generali e le Norme Generali.

2.2. La CVX in Italia aiuta le Comunità locali, in cui è articolata, a vivere secondo i Principi Generali, in sintonia con gli orientamenti della Comunità Mondiale e con il Piano Pastorale della Chiesa in Italia e in comunione con le Chiese locali. L'azione della CVX in Italia si svolge accogliendo e valorizzando le ricchezze presenti nelle realtà particolari. In questo spirito la CVX in Italia, in un continuo impegno nella costruzione del Regno,

- a) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa e ricerca risposte concrete al bisogno pressante di lavorare per la giustizia, attraverso l'opzione preferenziale per i poveri e uno stile di vita semplice (art. 8 PG);
- b) svolge un servizio di formazione e di azione per il volontariato internazionale e di attenzione alle emergenze territoriali, promuovendo e coordinando iniziative di solidarietà;
- c) partecipa alla vita della Chiesa in Italia, anche con la presenza dei propri membri e delle Comunità locali nelle attività promosse da organismi ecclesiali a vari livelli;
- d) favorisce la comunione tra i singoli membri e tra le Comunità locali;
- e) partecipa alla vita della Comunità Mondiale.

3. ATTIVITÀ

Per aiutare i singoli membri e le Comunità locali a vivere l'impegno apostolico nelle sue diverse forme e in ogni situazione concreta la vita di tutti i giorni, la CVX in Italia

- a) predispone adeguati strumenti di formazione umana, spirituale e apostolica, anche elaborando e attuando programmi di formazione per le guide e organizzando convegni nazionali;
- b) è impegnata a rendere accessibile a tutti i membri l'esperienza degli Esercizi Spiritualità di S. Ignazio e a promuoverne la diffusione anche all'esterno della CVX in Italia;
- c) promuove attività culturali quali gruppi di studio, seminari, corsi, convegni e cura la redazione e la diffusione della stampa periodica e di proprie pubblicazioni;
- d) in continuità con la sua tradizione e le sue origini, si propone di dare risposta ai bisogni sociali, economici e politici del territorio;

e) organizza campi, anche internazionali, di lavoro, formazione e condivisione, stabilisce percorsi di gemellaggio e di comunione, risponde agli appelli che richiedano l'intervento immediato della solidarietà, si coordina con le strutture di volontariato promosse dai Gesuiti e con quelle presenti sul territorio.

4. ADESIONE

4.1. Il numero di coloro che aderiscono alla comunità è illimitato.

4.2. Possono aderire tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4.3. Chiunque si avvicina alle Comunità locali della CVX, nel partecipare agli incontri e alle attività da esse promosse, ha il diritto di sentirsi pienamente accolto; allo stesso tempo assume l'impegno di compiere un percorso di discernimento circa la personale chiamata a vivere il proprio Battesimo secondo lo stile delineato dai Principi Generali della Comunità di Vita Cristiana. Questo percorso, secondo le tappe e le modalità previste dai Principi Generali (art. 10) e dalle Norme Generali (artt. 1-6), conduce a pronunciare il personale Impegno Temporaneo e Permanente. Fin dal suo ingresso in CVX, chi a essa si avvicina è invitato a contribuire, nella misura delle proprie disponibilità, alle necessità apostoliche ed economiche della Comunità.

4.4. Coloro che aderiscono hanno diritto di voto.

4.5. Coloro che aderiscono sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuale, nella misura deliberata dal Comitato Esecutivo, entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

4.6. L'adesione può venir meno per i seguenti motivi:

a) recesso da comunicarsi per iscritto alla Comunità locale;

b) delibera motivata di esclusione adottata e attuata dalla Comunità locale, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o del regolamento, o per altri motivi che comportino indegnità;

c) decesso dell'aderente.

Le somme versate a titolo di contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli aderenti che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5. COMUNITÀ LOCALI

5.1. Una Comunità locale, identificata da una denominazione propria, può essere articolata in più gruppi che fanno riferimento a un medesimo luogo (città, chiesa, istituto, centro) a seconda delle proprie caratteristiche, della propria storia e del numero di coloro che hanno aderito. I criteri che regolano l'accoglienza, la struttura e le modalità decisionali di ciascuna Comunità sono lasciati alla libera iniziativa della stessa, nel rispetto degli articoli 39, 40 e 41 delle Norme Generali.

5.2. L'accoglienza di una Comunità locale nella CVX in Italia è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda della stessa. Occorre il previo consenso dell'Autorità ecclesiastica competente, secondo l'art. 32 delle Norme Generali.

5.3. Ogni Comunità locale elegge tra coloro che vi hanno aderito, in forza di un regolamento interno, un Coordinatore.

5.4. Il Coordinatore è responsabile della vita comunitaria e rappresenta la Comunità nella Chiesa locale, nel territorio e negli Organismi consultivi ed elettivi dell'Associazione.

5.5. Il Coordinatore può, anche temporaneamente, essere sostituito da un altro membro con funzione di Delegato che sia munito di delega scritta a firma del medesimo Coordinatore.

5.6. Le Comunità con più di dodici aderenti sono rappresentate, oltre che dal Coordinatore, da un Delegato ogni ulteriori dodici (o frazione). Una Comunità non può esprimere un numero di aventi diritto al voto maggiore di un quarto del numero totale dei voti dell'Assemblea.

5.7. Il Coordinatore ha la responsabilità di comunicare annualmente al Comitato Esecutivo il numero degli aderenti, confermando le nomine dei Delegati o segnalandone revoche o sostituzioni, anche in relazione a eventuali variazioni nella consistenza numerica dei membri. A questo scopo fa fede il numero dei contributi associativi individuali versati per il trascorso anno solare.

5.8. Le Comunità presenti sul territorio nazionale sono raggruppate in cinque zone.

Esse comprendono rispettivamente:

- a) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia;
- b) Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- c) Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
- d) Campania, Molise, Puglia, Basilicata;
- e) Calabria, Sicilia;
- f) la LMS.

5.9. Qualora siano presenti più Comunità locali in una medesima città è costituito un Comitato cittadino per il coordinamento, l'animazione e lo sviluppo armonico delle Comunità, per un discernimento comunitario sul servizio nella Chiesa locale o nel territorio e per lo sviluppo di un'esperienza comunitaria di condivisione. Il Comitato cittadino è composto dai Coordinatori e dai Delegati delle Comunità locali, dai relativi Assistenti Ecclesiastici e dal locale membro del Comitato Esecutivo. Il Comitato cittadino è normalmente presieduto da un Coordinatore eletto dai membri delle Comunità locali della città. I Coordinatori e i Delegati delle Comunità locali operanti nella stessa regione o zona e i relativi Assistenti Ecclesiastici, d'intesa con il membro del Comitato Esecutivo, possono costituire, con le medesime finalità, un Comitato regionale o di zona.

6. LEGA MISSIONARIA STUDENTI

6.1. La Lega Missionaria Studenti (LMS), dono del Signore alla CVX in Italia, è uno spazio comunitario di accoglienza, formazione, servizio e discernimento per i giovani che frequentano le scuole superiori e le università. Nella LMS si cura in particolare il primo annuncio della fede cristiana ai giovani, coinvolgendo anche quelli lontani dalla normale vita ecclesiale, attraverso il metodo azione-preghiera-studio e l'organizzazione e la partecipazione a campi di formazione e volontariato.

6.2. I giovani della LMS formano comunità locali, che nominano un coordinatore e che sono riconosciute dall'Esecutivo nazionale. Le comunità locali LMS sono accompagnate da un adulto membro della CVX e da un assistente ecclesiale, e vengono raggruppate come una unica zona (art. 5).

6.3. I coordinatori dei gruppi LMS costituiscono un coordinamento nazionale, che cura la proposta e la programmazione delle attività. Ai lavori del coordinamento nazionale partecipa il Presidente nazionale della CVX e/o un membro dell'Esecutivo delegato.

6.4. Il coordinamento nazionale propone all'Assemblea generale per la votazione le candidature per il Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dall'art. 5.3.

7. ORGANI SOCIALI

7.1. Organi della CVX in Italia sono:

- a) l'Assemblea Generale

- b) il Consiglio Nazionale
- c) il Comitato Esecutivo.
- d) l'Organo di controllo, se costituito

7.2. Le cariche, a eccezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

8. ASSEMBLEA GENERALE

8.1. L'Assemblea Generale è il massimo organo decisionale della CVX in Italia e ne orienta il servizio alla Chiesa e al mondo.

8.2. L'Assemblea Generale è costituita da coloro che aderiscono alle Comunità locali che partecipano alla vita della CVX in Italia e dagli Assistenti Ecclesiastici nazionali, regionali e locali. Ciascuno ha diritto di intervenire nell'Assemblea Generale e di esprimere il proprio parere su ogni argomento all'ordine del giorno.

8.3. L'Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei Coordinatori e dei Delegati delle Comunità locali regolarmente designati, che hanno diritto di voto. È ammessa una delega tra il coordinatore e il delegato della stessa comunità. Non sono ammesse deleghe a membri di altre Comunità.

8.4. Le Comunità di nuova ammissione hanno diritto di voto solo a seguito della ratifica dell'Assemblea Generale.

8.5. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice, salvi i casi contemplati ai punti b) e f) del successivo comma 8.7, per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi, dei rappresentanti presenti.

8.6. L'Assemblea Generale si raduna normalmente ogni tre anni in seduta ordinaria e può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Comitato Esecutivo ovvero su richiesta di almeno un quinto delle Comunità locali.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale inviandone alle Comunità locali, con un anticipo di almeno trenta giorni, l'ordine del giorno predisposto dal Comitato Esecutivo.

8.7. L'Assemblea Generale:

- a) verifica l'andamento della vita della CVX in Italia e formula le linee fondamentali di crescita spirituale e apostolica;
- b) delibera sulle questioni economiche inerenti la gestione straordinaria dell'Associazione;
- c) elegge i membri del Comitato Esecutivo e il Presidente della CVX in Italia;
- d) ratifica l'accoglienza nella CVX in Italia di nuove Comunità locali;
- e) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, la sospensione di una Comunità locale;
- f) approva lo Statuto e decide sulle proposte di modifica.

9. CONSIGLIO NAZIONALE

9.1. Il Consiglio Nazionale è costituito dai Coordinatori e dai Delegati delle Comunità locali.

9.2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in presenza, da remoto o in modalità mista almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Presidente, che lo convoca su mandato del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un quinto delle Comunità locali. L'ordine del giorno è inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima la data della riunione.

9.3. Nel caso di votazioni è prevista la maggioranza semplice dei rappresentanti presenti. Partecipano, con funzione consultiva, il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico Nazionale, i Coordinatori cittadini, gli Assistenti Ecclesiastici locali e i componenti del Comitato Esecutivo, che non possono essere delegati dalle proprie comunità.

9.4. Il Consiglio Nazionale è strumento di comunione tra le Comunità locali e, nello stesso tempo, luogo di collegamento con il Comitato Esecutivo.

9.5. Sulla base delle linee fondamentali tracciate dall'Assemblea Generale e dalla condivisione delle istanze espresse dalle Comunità locali, il Consiglio Nazionale elabora, in spirito di discernimento, proposte concrete riguardanti la vita della Comunità nazionale che affida, per gli aspetti attuativi, al Comitato Esecutivo.

9.6. Il Consiglio Nazionale approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Comitato Esecutivo.

10. COMITATO ESECUTIVO

10.1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di servizio che assicura, a livello nazionale, l'orientamento e il regolare funzionamento dell'Associazione. Per la specificità della propria responsabilità è chiamato a essere Comunità di discernimento operativo per la vita e la missione della CVX in Italia.

10.2. Il Comitato Esecutivo è composto da dodici membri che rappresentano le realtà individuate dal precedente art. 5.8, due per ciascuna delle zone geografiche, uno per la LMS e dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale.

10.3. I candidati al Comitato Esecutivo, in vista dello specifico servizio, devono essere scelti fra coloro che abbiano assunto l'impegno permanente, posseggano ampia esperienza della spiritualità e della vita della CVX e di servizio ecclesiale e abbiano ricoperto incarichi di responsabilità nelle Comunità. I candidati proposti dalla LMS possono essere scelti fra i coloro che abbiano assunto almeno l'impegno temporaneo.

10.4. Le candidature, espresse per ciascuna zona da una o più Comunità e dal Coordinamento LMS, devono pervenire al Comitato Esecutivo, con comunicazione scritta e motivata, almeno due mesi prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale. Le candidature devono essere inviate per conoscenza alle Comunità locali, a cura del Comitato Esecutivo, almeno un mese prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.

10.5. Le Comunità locali presenti in Assemblea Generale esprimono il voto indicando, senza limiti di zona, tre preferenze tra tutte le candidature di cui sopra. Risultano eletti, per ciascuna zona, i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e che provengano da città diverse. Quest'ultima condizione non si applica se tutti i candidati che hanno conseguito voti provengono dalla stessa città. Nel caso di parità fra candidati della stessa zona si procede con successive votazioni di ballottaggio. Qualora una zona non esprima candidature o si verifichi la cessazione anticipata dalla carica di un componente del Comitato Esecutivo, si elegge il membro mancante nella prima Assemblea utile.

10.6. Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente quando è presente la metà più uno dei membri.

Nei casi in cui è richiesta una votazione, questa deve essere preceduta da un adeguato discernimento, facendo ricorso alla verifica della maggioranza solo per motivi gravi e urgenti. Il Comitato Esecutivo, riunito in prima seduta, elegge nel proprio ambito il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Delegato per i rapporti con la CVX a livello europeo e mondiale ed, eventualmente, il Segretario. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Tesoriere sovrintende alle operazioni finanziarie correnti e predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo per le conseguenti decisioni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica per tre anni.

10.7. Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le iniziative e i mezzi idonei allo sviluppo della CVX in Italia, secondo gli orientamenti e le proposte dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Comunità Mondiale.

In particolare il Comitato Esecutivo:

- a) promuove e incoraggia tutte le iniziative volte al raggiungimento dei fini propri della CVX in Italia;
 - b) delibera sull'accoglienza di nuove Comunità locali e sulla sospensione di una Comunità;
 - c) determina le modalità per l'assunzione degli impegni temporaneo e permanente da parte dei membri della CVX in Italia, in conformità all'art. 5 delle Norme Generali;
 - d) determina le linee apostoliche e programmatiche dell'Associazione;
 - e) assicura una rappresentanza della CVX in Italia nella CVX a livello europeo e mondiale;
 - f) nomina i delegati per l'Assemblea Mondiale e propone le candidature per il Consiglio Esecutivo Mondiale;
 - g) assicura il necessario legame della CVX in Italia con la Chiesa cattolica, la Compagnia di Gesù e gli organismi caritativi, religiosi e civili;
 - h) esercita la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, redige annualmente i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e determina il contributo economico annuale a carico dei singoli aderenti alla CVX in Italia;
 - i) predispone le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale, verifica preventivamente le condizioni di designazione dei rappresentanti e vigila sull'attuazione delle decisioni prese;
 - l) per la gestione dell'Associazione il Comitato Esecutivo può far ricorso alla collaborazione di uno o più membri della CVX in Italia.
- 10.8. La carica di componente del Comitato Esecutivo può venir meno per i seguenti motivi:
- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto alla Comunità Nazionale;
 - b) delibera motivata di esclusione adottata e attuata dall'Assemblea Nazionale, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o del regolamento, o per altri motivi che comportino indegnità.

11. PRESIDENTE

11.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale nella medesima seduta in cui viene eletto il Comitato Esecutivo, con votazione separata, scegliendolo tra i membri eletti al Comitato Esecutivo. Il membro LMS eletto in Esecutivo nazionale, per essere Candidato alla Presidenza nazionale CVX deve avere già assunto l'impegno permanente.

11.2. Il Presidente rappresenta la CVX in Italia a tutti i livelli, presiede le sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo ed esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente può delegare membri del Comitato Esecutivo o altri membri della CVX in Italia per il compimento di atti specifici o per determinate funzioni.

11.3. La carica di Presidente può essere ricoperta dalla stessa persona per un periodo massimo di sei anni consecutivi.

11.4. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica, il Comitato Esecutivo convoca in seduta straordinaria l'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente nell'ambito dei propri membri.

11.5. La carica di Presidente può venir meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto alla Comunità Nazionale;

- b) delibera motivata di esclusione adottata e attuata dall'Assemblea Nazionale, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o del regolamento, o per altri motivi che comportino indegnità.

12. ASSISTENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE E ASSISTENTI ECCLESIASTICI LOCALI

12.1. L'Assistente Ecclesiastico Nazionale ha una particolare responsabilità per la maturazione cristiana della CVX in Italia. In virtù della missione conferitagli dalla gerarchia, la cui autorità egli rappresenta, ha la responsabilità per ciò che attiene alla dottrina, alla pastorale e all'armonia che è propria di una comunità cristiana.

12.2. L'Assistente Ecclesiastico Nazionale è nominato dal competente organo della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta del Comitato Esecutivo e previa intesa con il Superiore canonico del candidato.

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale resta in carica quattro anni, rinnovabili normalmente per un successivo quadriennio.

12.3. L'Assistente Ecclesiastico di una Comunità locale o di più Comunità della medesima città è nominato dalle Autorità Ecclesiastiche competenti, su proposta dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale, che procede d'intesa con le Comunità locali e, per i luoghi appartenenti o affidati alla Compagnia di Gesù, con il Superiore Maggiore della Provincia EUM. È lo stesso Assistente Nazionale, una volta ricevute le indicazioni dal Superiore Maggiore (Vescovo diocesano o Provinciale dei Gesuiti pro tempore) a redigere la lettera di nomina di un Assistente locale o zonale.

13. ORGANO DI CONTROLLO

13.1. L'Assemblea Generale può eleggere l'Organo di Controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

13.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3. L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

13.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

13.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi. I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente e un altro componente dell'Organo

di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale e a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

14. PATRIMONIO

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;

14.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15. ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO DI ESERCIZIO.

15.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo, che lo presenta al Consiglio Nazionale per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16. ESTINZIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione dell'Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga

17. MODIFICHE DELLO STATUTO

17.1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalle singole Comunità, dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale.

17.2. Per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Comunità locali presenti.

L'Assemblea Generale delibera sulle proposte che sono pervenute per iscritto al Comitato Esecutivo almeno quattro mesi prima. Il Comitato Esecutivo deve trasmettere le stesse proposte a tutte le Comunità locali almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Generale. Le modifiche approvate dall'Assemblea Generale devono essere sottoposte al Consiglio Esecutivo Mondiale per la conferma.

18. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti del Codice civile.